

Art. 83.

(Diritti doganali non contestati ovvero non suscettibili di esonero o di abbuono)

Nei casi in cui viene consentito, ai sensi degli articoli 61 e 65, il rilascio della merce prima che l'accertamento sia divenuto definitivo, i diritti che non risultano contestati devono essere versati a titolo definitivo.

Deve essere altresì versata a titolo definitivo, nei casi di merci rilasciate con sospensione del pagamento di una parte dei diritti liquidati in previsione della concessione di esonero o di abbuono, la parte dei diritti non suscettibile di esonero o di abbuono.

Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 78 e 79.

Art. 84.

(Prescrizione dei diritti doganali)

L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni.

Il termine decorre:

a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;

b) dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione di cui all'art. 141 per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;

c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia;

d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

Se il mancato pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualità, della quantità, del valore o della origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74. (22)

AGGIORNAMENTO (22)

La L. 29 dicembre 1990, n. 428 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' ridotto a tre anni.

Art. 85.

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254)) ((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Le disposizioni che recano modificazioni agli articoli 18, 59, 235 e 238, e quelle che sopprimono gli articoli 85 e da 239 a 248 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, hanno rispettivamente efficacia dalla data dei decreti del Ministro delle finanze previsti dall'art. 1, punti 3, 8, 12 e 13, del presente decreto".

Art. 86.

(Interessi per il ritardato pagamento)

((Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile)).

Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

L'interesse e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato e' riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82. **(15)**

AGGIORNAMENTO (15)